

Responsabilità Solidale del Committente e dell'Appaltatore negli appalti

Nuova disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, di cui all'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito. Infatti, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [40](#) dell'8 ottobre 2012 ha precisato che gli adempimenti da porre in essere per evitare la corresponsabilità negli appalti si riferiscono ai **pagamenti** effettuati a partire **dall'11 ottobre**, in relazione ai **contratti** di appalto o subappalto stipulati a decorrere **dal 12 agosto** 2012.

L'ambito di applicazione della nuova disposizione è molto ampio, in quanto abbraccia tutti i settori senza limitazioni di sorta né quantitative né qualitative. Rientrano in tale disciplina, ad esempio, i contratti aventi ad oggetto la **costruzione** di **immobili** e di impianti **particolari**, ma anche quelli aventi ad oggetto la **pulizia** periodica i uffici e fabbriche.

L'unica esimente potrebbe essere il contratto di **compravendita** con **posa in opera**, anche se i confini di tale istituto sono tutt'altro che chiari. Al riguardo, in tema di "reverse charge" in campo edilizio, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. [220](#) del 10 agosto 2007, aveva affermato che si rientrava nella compravendita con posa in opera quando lo scopo principale era la **cessione** di un **bene**, mentre l'**esecuzione** dell'opera era esclusivamente diretta ad **adattare** il **bene** alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura.

Viceversa, si era in presenza di un contratto di **appalto** se la volontà contrattuale era quella di addivenire ad un risultato **diverso e nuovo** rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, in quanto la prestazione di servizi si doveva considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

L'adempimento al quale gli appaltatori devono fare riferimento è la verifica del corretto **versamento** all'Erario delle **ritenute** fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Infatti, in mancanza di tale controllo, l'appaltatore diviene **solidalmente responsabile** con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, per i versamenti omessi. Inoltre, il committente, pur non essendo corresponsabile, in mancanza della documentazione attestante la correttezza dei versamenti dell'IVA e delle ritenute dell'appaltatore e del subappaltatore, viene sanzionato, in caso di omissione del versamento, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. Il subappaltatore e l'appaltatore possono attestare l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali anche attraverso l'asseverazione rilasciata dai soggetti di cui agli artt. 35, comma 1 del DLgs. n. 241/1997 e 3, comma 3, lett. a) del DPR n. 322/1998 (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili dei CAF-impres). La circ. 40/2012 introduce l'ulteriore possibilità di rilasciare una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

La norma, di per sé encomiabile, genera però un "**circolo vizioso**" dal quale, salvo un ripensamento legislativo, difficilmente si può venire fuori. Infatti, l'art. 13-ter del DL 83/2012 fa riferimento ai versamenti dovuti "in relazione alle prestazioni effettuate

nell'ambito del rapporto di subappalto". In tal modo, si vuole circoscrivere l'omissione al **singolo rapporto** intercorrente tra appaltatore e subappaltatore. Successivamente, la norma precisa che l'esimente dalla responsabilità solidale si acquisisce se, prima del pagamento del corrispettivo, viene fornita la documentazione che "gli adempimenti [...] **scaduti** alla **data** del **versamento**, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore".

Alcuni hanno ritenuto, pertanto, che la dichiarazione da rilasciare riguardasse **esclusivamente** i versamenti i cui termini fossero già scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, essendo ininfluyente ciò che sarebbe avvenuto successivamente e, pertanto, nell'ipotesi di appalti di breve durata, tale attestazione, riferita al singolo appalto, dovesse essere sempre positiva non essendo, alla data del pagamento del corrispettivo, ancora scaduti i termini per il versamento di e ritenute.

La circ. 40, invece, affrontando il tema dell'autocertificazione, precisa che va indicato "il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata **liquidata**" e, più oltre, "il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state **versate**", dando per scontato che i versamenti debbano già essere avvenuti alla data della liquidazione del corrispettivo. Se questa è l'interpretazione corretta, cioè che, per poter incassare il corrispettivo, occorre prima versare l'IVA e le ritenute, probabilmente ci troveremo di fronte a ditte che non potranno mai fare fronte a tali adempimenti, dovendo incassare il corrispettivo per poter fare fronte agli obblighi fiscali. Ci saranno anche altre ipotesi ove, per effetto di norme quali la liquidazione IVA trimestrale o il differimento dei versamenti per i Comuni terremotati, il corrispettivo potrà essere incassato solo a distanza di mesi dal termine contrattualmente previsto.